

"Sindrome da provolone"

In questi giorni la nostra attenzione è sicuramente rivolta allo scenario politico internazionale in considerazione del possibile rischio di una guerra contro l'Irak.

Parole fino a ieri sconosciute come antrace, gas nervini, armi batteriologiche, sono ormai entrate a far parte della nostra quotidianità e tutti abbiamo compreso quanto possa essere pericoloso l'utilizzo di sostanze chimiche nell'esecuzione di eventuali attentati.

Eppure un prodotto apparentemente innocente si è mostrato più subdolo dei meccanismi di distruzione che gli americani ritengono nella disponibilità del rais SADDAM: "il provolone nostrano". È bastato l'intervento armato di due folletti, al servizio di una nota emittente televisiva nazionale, per creare panico e stupore all'interno del Palazzo di Giustizia del capoluogo. Incredibilmente

te l'arma in dotazione ai due simpatici reporter non era tra quelle vietate dalla Convenzione di Ginevra, ma bensì un innocente provolone, orgoglio della locale industria casearia. Anche se il numero di vittime non

è stato ancora precisato, siamo certi che nella lista saranno compresi i poveri addetti alla vigilanza della struttura, divisi equamente tra personale della Cooperativa comunale e il nucleo dei Carabinieri distaccato pres-

so il Tribunale. Ora si cerca di arginare il fenomeno in virtù delle conseguenze che il "pseudo-attentato" sta ingenerando nella popolazione barese. Infatti, sono stati segnalati casi di malore correlati all'evento, e autorevoli esperti parlano addirittura di patologie riconducibili alla "Sindrome da provolone". Vista la situazione, tutti noi frequentatori degli uffici di Via Murat n.4 abbiamo tirato un respiro di sollievo quando abbiamo appreso, da un articolo edito da un quotidiano, le imponenti misure di sicurezza che sono state approntate per evitare il contagio in Questura.

E così, con somma invidia di molti cittadini, i nostri uffici sono diventati un bunker, con tanto di blindatura e rigide misure di sicurezza; leggiamo addirittura di zone asettiche e percorsi privilegiati, mentre sono giunte già alcune istanze per ottenere, in caso di guerra, rifugio nei nostri locali. Io non conosco con esattezza i sintomi di coloro che, sfortunatamente, sono colpiti da questa rara sindrome. I sanitari riferiscono che, all'inizio della malattia, i pazienti sono affetti da allucinazioni.

Appreso ciò non vi nascondo la mia preoccupazione nell'osservare che, contrariamente a quanto indicato nell'articolo di stampa, il personale addetto alla vigilanza della Questura è sempre esiguo, le "blindature" del portone di accesso carraio sono sensibili al vento di maestrale, non esistono metal-detector, vi sono difficoltà oggettive nel vigilare la zona parcheggio adiacente piazza castello, ecc... "Che mi sia ammalato anch'io?" mi sono chiesto. Vorrà dire che mi dovrò sottoporre a cure mediche nella speranza che si trovi un rimedio per la sindrome?

Per il momento tutti noi siamo costretti ad affidarci alla clemenza degli incursori del provolone... chissà se almeno per una volta non saranno sempre i più deboli a pagare per tutti!!!!

HEYOKA

Promozioni ad Ispettore Capo

Continuano a pervenire quesiti in relazione al periodo di tempo minimo necessario di permanenza nella qualifica di Ispettore della Polizia di Stato per il conseguimento della promozione alla qualifica di Ispettore Capo.

Confermiamo che, a norma dell'articolo 31 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo introdotto dall'articolo 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 "La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa".

L'anzianità prevista dalla norma sopra riportata è però quella "a regime", da applicarsi, cioè, dopo che saranno esauriti gli effetti delle "Disposizioni

transitorie e finali" contenute nel Capo IV del richiamato d.lgs. 197/1995 il cui articolo 13, comma 1, lettera d) prevede tra l'altro che "... è inquadrate in ordine di qualifica e di ruolo ... nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente".

Il successivo comma 4 stabilisce infatti che "Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni".

È in base a tale previsione che il personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti prima del 1° settembre 1995 e non inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli Ispettori è stato di recente promosso, dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di Ispettore, alla qualifica di Ispettore Capo; le promozioni hanno avuto decorrenza dalla data in cui è stato maturato il requisito minimo di anzianità (cfr. circolare n. 333-C/9044-B del 24 giugno 2002).

Va poi considerato il successivo articolo 16, che stabilisce: "Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14".

In applicazione del citato articolo 16 le disposizioni transitorie sono state correttamente applicate anche al personale che, al 1° settembre 1995, formalmente non apparteneva ancora al ruolo dei Sovrintendenti in quanto non aveva ancora frequentato il corso, ma aveva già superato il concorso, acquisendo così il diritto a farne parte con la sola condizione del superamento del corso.

È così avvenuto che coloro i quali avevano vinto il concorso da Vice Sovrintendente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 197/1995 sono stati inquadrati al termine del corso nella qualifica di Vice Ispettore, indipendentemente dalla data in cui hanno terminato il corso.

Essendo stati essi inquadrati, in forza del rinvio di cui all'articolo 16, in applicazione dell'articolo 13, comma 1 lettera d), verrà anche ad essi applicata la previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 13.

In definitiva: gli attuali Ispettori che hanno frequentato fino al 14° corso per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente o che, comunque, hanno vinto il concorso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 197/1995, verranno promossi alla qualifica di Ispettore Capo, dopo cinque anni nella qualifica di Ispettore e decorrenza dalla data del compimento di tale anzianità, con il primo scrutinio utile.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, nell'area "legislazione" il d.P.R. 335/1982 ed il d.lgs. 197/1995; nell'area "circolari" la ministeriale 24.6.2002, n. 333-C/9044-B.

La bufala della 37ª ora

Circolano sul territorio modelli di domande con cui viene richiesta all'Amministrazione la retribuzione, con relativi interessi legali, delle due ore di straordinario obbligatorio prestato in eccedenza alle 36 ore settimanali che è il limite di orario di lavoro fissato dal contratto. In tal senso alcuni stampati sono stati diffusi dal LISIPO ma è probabile che anche altre organizzazioni dell'area marginale contribuiscano irresponsabilmente a buggerare i colleghi con l'ennesima ed ulteriore bufala.

In merito è opportuno precisare che, com'è noto, l'orario di lavoro viene fissato per la prima volta dall'art. 63 della L.121/81 in 40 ore settimanali. Successivamente, per effetto dei vari accordi contrattuali stipulati, l'orario è stato ridotto a, 38 ore con il DPR 27.3.84, n.69 alle quali si aggiungevano 2 ore come straordinario, e per ultimo a 36 ore, con DPR 23.6.88, n.234 dal 1° maggio 1989. Tale ultima norma, all'articolo 1, statuiva, altresì, che in aggiunta alle 36 ore settimanali come orario d'obbligo, si aggiungevano **due ore di servizio retribuite come prestazioni straordinarie**.

Questa previsione fece aprire un contenzioso affinché tale retribuzione incidesse anche ai fini pensionistici e della liquidazione. La giurisprudenza affermò che, proprio per la loro natura continuativa e fissa, dette prestazioni dovevano essere conteggiate ai fini del calcolo pensionistico e della buonuscita.

Fu così che, con il DPR 395/95 recettivo del nuovo contratto, l'importo equivalente alla retribuzione per tali prestazioni fu inglobato, articolo 4 comma 4, nell'indennità pensionabile fermo restando l'obbligo per il personale di effettuare, sino al 31.12.96 due ore aggiuntive e, dall'1.1.97 un'ora soltanto oltre l'orario d'obbligo che venne fissato, con l'art.12 del medesimo decreto, in 36 ore.

Il citato articolo 12, a differenza di quanto espressamente previsto nel precedente articolo 1 del DPR 234/88, e non poteva essere diversamente visto che il corrispettivo era già stato calcolato e inglobato nell'indennità pensionabile, non prevede che le prestazioni aggiuntive fossero retribuite come straordinario.

Da ciò consegue la palese infondatezza dell'istanza.

A supporto di quanto sinora detto, vi è il riscontro che al personale turnista che dopo il 1° luglio 1999, per un disguido organizzativo, ha continuato a prestare un'ora in più alle 36 ore previste, come stabilito dagli accordi intervenuti per effetto del DPR 254/99, la prestazione è stata retribuita regolarmente.

A tutto ciò va aggiunto che l'importo inglobato nell'indennità pensionabile con il DPR 395/95, non è stato mai sottratto anche dopo che l'orario di lavoro effettuato equivale a 36 ore settimanali.

Circolare esplicativa contratto:
luci ed ombre
Pagina 2

Decreto per l'accesso al
ruolo dei Sovrintendenti
Pagina 3

Circolare esplicativa contratto: luci ed ombre

Il 24 gennaio scorso è stata diramata la circolare N. 333-A/9807.F.6, intesa ad illustrare alcuni aspetti del d.P.R. 164/2002 con riferimento all'orario di lavoro, riposo settimanale e festività, tutela delle lavoratrici madri, congedo ordinario, congedo per la formazione, congedo parentale, diritto allo studio, tutela legale.

Un intervento chiarificatore su tali materie era stato più volte sollecitato dal Siulp e, per la maggior parte delle materie trattate, la circolare può considerarsi idonea.

Riscontriamo, tuttavia, specifici aspetti assolutamente non condivisibili e contrari alle indicazioni fornite in tutte le circostanze utili: se attuati, segnerebbero un arretramento inaccettabile sul terreno delle conquiste e dei diritti dei lavoratori di Polizia e, per questo, la Segreteria Nazionale Siulp ha chiesto un incontro ad hoc al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

a) Orario di lavoro del personale inviato fuori sede (comma 2)

L'art. 16 del D.P.R. 164/02 ha confermato il contenuto della disposizione di cui all'art.16, 2° comma del D.P.R. 254/99, prevedendo che il personale inviato fuori sede, impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo dei viaggi e del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; in aggiunta a tale previsione il tavolo contrattuale, per chiarire che detto esonero non si riferisce a quel singolo giorno ma è "definitivo", ha stabilito che il turno giornaliero s'intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo; non si comprende, viceversa, come tale chiarificazione possa essere interpretata come intesa a sanare la necessità di effettuare il rientro anche quando si viene inviati in missione.

b) Indennità di compensazione (comma 3)

Al personale impiegato per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al riposo settimanale ovvero nel giorno festivo infrasettimanale spetta un'indennità pari a Euro 5,00, quale compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero: questa previsione viene correttamente applicata anche alla giornata destinata al recupero riposo.

c) Personale turnista: riposo settimanale coincidente con una festività infrasettimanale (comma 4)

A partire dal 16 agosto 2002 (data di entrata in vigore del d.P.R. 164/2002) il personale impiegato in turni di servizio continuativi, qualora il giorno del riposo settimanale ovvero il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

L'entrata in vigore di questa disposizione viene del tutto incomprensibilmente collegata all'esigenza di evitare presunte disparità di trattamento tra i turnisti ed il restante personale ed addirittura tra turnisti stessi, il tutto in asserita aderenza al dettato dell'articolo 63, ultimo comma, della legge 121/1981.

Non appare sussistere, allo stato, alcun nesso logico tra l'avvenuta espansione di uno dei diritti dei lavoratori di Polizia, rivendicata dal Siulp e realizzata con l'approvazione del comma 4 e l'unilaterale contrazione di altro similare diritto, cui detto comma non fa alcun riferimento e che era già stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione, in costanza della vigenza della norma che si dice oggi di voler applicare, tralasciando inoltre di considerare che tale norma è da considerarsi a tutti gli effetti superata riferendosi a materia di interesse contrattuale.

Tutela delle lavoratrici madri (art. 17)

- al punto a) è previsto che l'esonero dalla sovrapposizione di turni tra coniugi, dipendenti della stessa Amministrazione, con figli fino a 6 anni d'età è subordinato alla richiesta dell'interessato. Pertanto, ferme restando le indicazioni fo-

mite in ordine alla configurazione della sovrapposizione di turni con la circolare n. 333A/9802.B.B.55, del 7.4.2000, va evidenziato che il divieto di impiegare il personale suddetto in turni che si sovrappongono sussiste solo qualora il personale medesimo faccia espressa richiesta di esonero.

- al punto b) viene disciplinato l'esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio. In merito alla fruizione di tale beneficio si rimanda a quanto dettagliatamente di seguito illustrato.

- al punto c) è, altresì, previsto il divieto di inviare in missione fuori sede ovvero in servizio di ordine pubblico, per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale, con figli di età inferiore a tre anni che abbia prodotto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni. Trattasi di un divieto assoluto senza alcuna discrezionalità per l'Amministrazione che non potrà, pertanto, impiegare il suddetto personale che faccia espressa richiesta di esonero dai turni individuati dalla norma.

al punto d) è sancito l'esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992.

- al punto f) è sancito il divieto di impiegare in turni continuativi, articolati sulle 24 ore, la madre che fruisce di riposi giornalieri di cui all'art. 39 del d.lgs. 26.3.2001, n. 151, fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Viene finalmente chiarito che, ai fini dell'applicazione agli appartenenti alla Polizia di Stato delle tutele previste e come sempre richiesto dal Siulp anche sulle pagine di questo notiziario, il concetto cui far riferimento non è quello di "lavoro notturno" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 532/1999 ("attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino"), ma quello di "turno notturno".

È prevista dunque la possibilità per la lavo-

ratrice madre o il genitore unico affidatario di essere esonerati, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, dai turni continuativi articolati sulle 24 ore o dal turno notturno che, nei servizi continuativi articolati su cinque turni settimanali (prospetto A dell'A.N.Q. sottoscritto il 15 maggio 2000) non può coincidere con la fascia oraria del quadrante giornaliero corrispondente a quello notturno (01/07 ovvero 00/07).

In maniera analoga è previsto l'esonero, a domanda, dal turno notturno dei dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992.

Congedo per la formazione (art. 20)

Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati nella Polizia di Stato può usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Tale beneficio è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

Competenti alla concessione del congedo per la formazione sono i Direttori delle Direzioni Interregionali. Per il personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento della P.S. è competente il Direttore Centrale per le Risorse Umane.

Congedo parentale (art. 21)

In deroga a quanto previsto dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 151/2001 (che prevede un trattamento economico ridotto al 30%), viene confermato il principio secondo il quale al personale con figli minori di anni tre, che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del medesimo testo unico, è attribuito il congedo straordinario, nei limiti complessivi di giorni 45, anche frazionati, da fruire nell'arco del triennio.

A tal proposito giova precisare che qualora entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, verrà attribuito a ciascuno di essi il trattamento economico del congedo straordinario, nei termini e con le modalità espliciti nel-

la circolare ministeriale n. 333-A/9807.F.6.2 del 6 agosto 2001.

Inoltre in caso di malattia del bambino di età non superiore a tre anni, il dipendente può fruire di ulteriori cinque giorni lavorativi annui; in caso di parto prematuro al periodo di astensione obbligatoria post-partum vanno aggiunti i giorni di congedo per maternità non goduti prima della data presunta dell'evento; qualora il bambino nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza la fruizione dell'astensione post-partum può decorrere dalla data di dimissione del bambino dalla struttura ospedaliera.

Diritto allo studio (art. 22)

Per la preparazione degli esami universitari e post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 D.P.R. 782/1985, possono essere attribuiti e conteggiati i quattro giorni immediatamente precedenti agli esami sostenuti.

Per ciascuna giornata dovranno essere conteggiate sei ore ed i giorni di permesso devono riferirsi a giorni lavorativi, durante i quali il personale non può essere impiegato in servizio; nell'ipotesi di orario di lavoro articolato in cinque giorni settimanali, il computo delle ore di permesso studio dovrà essere conteggiato in ragione delle ore di lavoro del programmato turno giornaliero di servizio.

Tutela legale (art. 40)

Così come richiesto dal Siulp è stato chiarito che la possibilità di concedere la somma di Euro 2500,00 a titolo di anticipi per le spese legali ai dipendenti indagati va interpretata nel senso che l'anticipo può essere erogato fin dall'assunzione della qualità di persona sottoposta ad indagini e non, come veniva ventilato, solo finché si conservava tale qualità, decadendo poi dal diritto nel momento in cui venisse assunta la qualità di imputato.

È stata altresì accolta la nostra richiesta di snellimento ed accelerazione delle procedure per l'erogazione delle somme richieste.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, tra l'altro, la circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24.1.2003 ed il d.P.R. 164/2002.

Il riposo e giorno libero non si "maturano"

Con circolare n. 333.A/9807.F.1.2 del 20 gennaio scorso e di seguito alla circolare pari numero datata 9 luglio 2002 il Dipartimento della pubblica sicurezza, aderendo alle reiterate pressioni Siulp in tal senso, ha diramato ulteriori chiarificazioni in ordine all'applicazione dell'articolo 7, comma 1, dell'Accordo Nazionale Quadro in relazione alla fruizione del cosiddetto "giorno libero".

Si tratta, come noto, di una questione su cui sono nate, nel tempo, moltissime questioni interpretative in ragione delle variegature e talvolta singolarissime interpretazioni adottate dall'Amministrazione in relazione alle tipologie di turni di cui alla tabella (rectius prospetto) "A" (schema dei servizi continuativi articolati su sei turni settimanali - cd. "turno in quinta").

Tutte le questioni sono state invariabilmente generate dall'erronea convinzione secondo cui il diritto al riposo settimanale ed al giorno libero dovrebbero essere "maturati" mediante un certo numero di giorni di effettiva presenza; tale diritto è viceversa assoluto e vincolato esclusivamente alla programmazione dei servizi secondo le tipologie di cui all'A.N.Q.

La circolare in argomento affronta l'argomento in maniera organica premettendo che le tipologie di turni di cui alla citata tabella "A" riportano una programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito del quale il riposo settimanale e il giorno libero vanno considerati inseriti nella turnazione secondo una scadenza pre-

fissata sicché i due istituti devono avere la stessa disciplina giuridica.

Il turnista, dunque:

- mantiene il diritto a fruire del giorno libero ed effettuare la giornata di aggiornamento e addestramento professionale secondo la scadenza prefissata, anche nell'ipotesi in cui non abbia completato i turni di servizio per una qualsiasi assenza legittima (congedo ordinario, congedo straordinario, aspettativa, eccetera);

- nel riassumere servizio dopo un periodo di congedo ordinario, riprenderà il proprio turno e fruirà dei riposi, del giorno libero ed effettuerà il giorno di aggiornamento professionale come da articolazione stabilita dal prospetto;

- il congedo ordinario verrà computato solo nei giorni in cui, secondo la turnazione indicata dal citato prospetto, dovrebbe effettivamente prestare servizio (escludendo, quindi, i riposi settimanali ed il giorno libero);

- anche nel riassumere servizio dopo un periodo di congedo straordinario o di aspettativa, riprenderà il proprio turno e fruirà dei riposi, del giorno libero ed effettuerà il giorno di aggiornamento professionale come da articolazione stabilita dal prospetto;

- al contrario del congedo ordinario il congedo straordinario e l'aspettativa, verranno computati in tutti i giorni in cui si è stati assenti per tale titolo (includendo, quindi, i riposi settimanali ed il giorno libero).

Inoltre, qualora l'ufficio faccia ricorso al cambio di turno, il turnista che non fruisca del giorno libero a causa della variazione del turno di servizio rispetto a quello risultante dalla pianificazione, mantiene il diritto a recuperarlo; questo principio trova applicazione anche nei confronti del personale delle Specialità della Polizia di Stato impegnato in servizi continuativi esterni secondo le modalità indicate nell'art. 7, comma 7, dell'Accordo Nazionale Quadro.

I criteri in esame sono applicabili, conclude la circolare, anche al personale che, essendo normalmente addetto ad incarichi burocratici e quindi impiegato in servizi non continuativi, per esigenze di servizio sia chiamato per una o più settimane a collaborare in attività per le quali è prevista la turnazione dei servizi continuativi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta evidente che il beneficio può essere attribuito anche a quest'ultimo personale quando l'impiego nei servizi continuativi si prolunga per il ciclo completo delle cinque settimane secondo la previsione del menzionato prospetto "A", ovvero, laddove l'impiego nei servizi continuativi sia meramente saltuario, si raggiunga comunque la somma dei 28 giorni di servizio svolto in tale tipo di turnazione.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, la circolare n. 333.A/9807.F.1.2 del 20 gennaio, la nota n. 557/RS/01/113/2301 del 1° agosto 2002 ed il vigente A.N.Q.

Finalmente il decreto per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 3 del 10 febbraio 2003, è stata finalmente avviata la procedura che consentirà ad almeno 3.824 Assistenti Capo di accedere per titoli al ruolo dei Sovrintendenti.

Notevole è stato lo sforzo che abbiamo profuso per garantire il ritorno in sede a tutti e, rispetto alle iniziali previsioni, il risultato ottenuto è senz'altro significativo; tutti coloro i quali presenteranno domanda potranno, infatti:

- verificare la propria posizione nella graduatoria di merito prima di segnalare la sede richiesta sull'apposita scheda, da compilarsi dopo l'approvazione della graduatoria;

- priorità assoluta verrà data a chi richiederà la sede di provenienza fino all'esaurimento dei posti previsti nella provincia;

- l'ufficio di specifica assegnazione verrà comunicato ai frequentatori nei tempi e nei modi che saranno resi noti prima dell'inizio del corso.

Secondo stime attendibili, con la procedura attualmente prevista dal decreto, il ritorno in sede dovrebbe essere assicurato alla stragrande maggioranza dei colleghi.

Comunque non possiamo ancora ritenerci soddisfatti e, pertanto, stiamo intraprendendo ulteriori ed incisive iniziative per riuscire a garantire a tutti i promossi la conservazione della sede.

Con circolare n. 333-B/120.4 (03)777 del 3 febbraio 2003 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha illustrato le modalità di partecipazione e trasmesso agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sia lo schema di domanda che il richiamato bollettino ufficiale contenente il decreto.

La partecipazione alla procedura è riservata agli Assistenti Capo che rivestivano tale qualifica al 31 dicembre 2000 (cioè che conta è la decorrenza della promozione ad Assistente Capo e non la data in cui tale promozione è stata notificata).

Il numero delle domande che potranno essere accettate è pari al numero dei posti (3.824, vale a dire il 70% dei posti disponibili) aumentato del 30% (1.147) per un totale di 4.971 posti assegnabili agli Assistenti Capo qualora il concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti all'intero ruolo degli Agenti ed Assistenti, che verrà indetto a breve scadenza, non coprisse tutti i circa 1.600 posti (30% di quelli disponibili) ad esso riservati dalla normativa.

Il primo giorno utile alla presentazione delle domande è l'11 febbraio 2003, l'ultimo giorno utile è il 12 marzo 2003.

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che, nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che, nel medesimo periodo, abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ovvero siano sospesi cautelamente dal servizio.

L'articolo 7 del decreto contiene il piano di ripartizione provinciale delle assegnazioni ai vari uffici, riportato di seguito, precisando che, qualora il numero totale dei vincitori dovesse risultare inferiore alle 3.824 unità previste, si pro-

cederà ad una riduzione dei posti ripartiti in ambito provinciale dal bando.

Sarà garantito, comunque, il rientro nelle province di provenienza a coloro che ne avevano diritto secondo l'originaria previsione.

Provincia	Posti	Provincia	Posti	Provincia	Posti	Provincia	Posti
Agrigento	36	Cremona	18	Messina	72	Roma	609
Alessandria	33	Crotone	14	Milano	184	Rovigo	22
Ancona	41	Cuneo	20	Modena	28	Salerno	0
Aosta	23	Enna	20	Napoli	231	Sassari	47
Arezzo	23	Ferrara	32	Novara	16	Savona	17
Ascoli Pno	19	Firenze	46	Nuoro	48	Siena	21
Asti	11	Foggia	39	Oristano	0	Siracusa	39
Avellino	0	Forlì	32	Padova	44	Sondrio	27
Bari	88	Frosinone	22	Palermo	143	Taranto	6
Belluno	18	Genova	83	Parma	16	Teramo	11
Benevento	0	Gorizia	38	Pavia	34	Terni	21
Bergamo	33	Grosseto	15	Perugia	24	Torino	123
Biella	6	Imperia	45	Pesaro U.no	13	Trapani	30
Bologna	48	Iscernia	10	Pescara	28	Trento	43
Brindisi	0	L'Aquila	15	Piacenza	9	Treviso	38
Bolzano	44	La Spezia	21	Pisa	29	Trieste	45
Brescia	34	Latina	0	Pistoia	14	Udine	54
Cagliari	43	Lecce	0	Pordenone	8	Varese	58
Caltanissetta	33	Lecco	7	Potenza	11	Venezia	61
Campobasso	11	Livorno	24	Prato	11	Verbania	10
Caserta	0	Lodi	11	Ragusa	33	Vercelli	22
Catania	78	Lucca	8	Ravenna	20	Verona	29
Catanzaro	36	Macerata	15	Reggio Cal.	63	Vibo Valen.	18
Chieti	27	Mantova	18	Reggio Em.	20	Vicenza	18
Como	34	Massa	15	Rieti	18	Viterbo	3
Cosenza	10	Matera	10	Rimini	16		

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, la circolare n. 333-B/120.4 (03)777 del 3 febbraio 2003, il bando di concorso e lo schema di domanda.

Missioni presso uffici giudiziari in qualità di teste

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Provinciale al Dirigente Compartimento Polstrada di Bari il 31 gennaio 2003

"La informo che il Tribunale di Trani, ma è lecito ritenere che anche altri uffici giudiziari seguano ormai la stessa prassi, ha stabilito che non è più possibile effettuare pagamenti a mezzo deleghe per i testi che devono, d'ora in poi, autorizzare l'ufficio giudiziario ad emettere i pagamenti dei rimborsi dovuti tramite accreditamento su conto corrente postale previa detrazione delle relative spese..

Orbene, poiché codesto Compartimento ha diramato, in passato, direttive affinché i compensi per le missioni effettuate dal personale per attività di teste in procedimenti giudiziari fossero corrisposti dai Tribunali citanti, le chiedo un urgente incontro allo scopo di effettuare una ricognizione del problema e conoscere quali determinazioni l'Amministrazione intenda adottare per applicare ai colleghi della Polizia Stradale dipendenti da codesto Compartimento l'istituto della missione in armonia con il trattamento previsto dall'attuale quadro contrattuale e normativo.

Si resta in attesa di riscontro. Cordialità"
Fto Il Segr. Gen. I. Carbone.

"Settimana corta": in Questura si può

Giungono da più parti segnalazioni relative a parziali quanto superficiali interpretazioni delle vigenti disposizioni in materia di articolazione dei turni di servizio e, segnatamente, l'asserito divieto di adottare la cosiddetta "settimana corta" (rectius: "articolazione dei servizi non continuativi su cinque turni settimanali") presso le Questure della Repubblica

A sostegno di tale preteso divieto viene impropriamente citato il combinato disposto dell'articolo 1 e dell'allegato 1 al

decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 1999, n. 151 ove si prevede che "Gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno esclusi dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi sono indicati nell'allegato 1" (indicazione comprendente anche le Questure).

Appare tuttavia pacifico ed evidente come tale indicazione faccia riferimento NON ai turni del personale ma, come è ovvio che sia, alla funzionalità degli uffici citati nel richiamato alle-

gato 1.

Una lettura appena più attenta consente infatti, anche ad un lettore non particolarmente allenato, di rilevare, nell'elenco degli uffici che non possono restare "chiusi" nei fine settimana, accanto alle Questure, alcune tra le principali Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il reale scopo della norma in questione, come ben sanno i colleghi che da tempo seguono la "settimana corta" in moltissime Questure, è appunto garantire l'operatività di queste ultime e degli altri uffici indicati, tanto è vero che l'Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 15 maggio 2000, più di un anno dopo l'entrata in vigore del D.M., non fa ad esso alcun riferimento, limitandosi ad affermare (articolo 6, co. 2) che "La scelta delle tipologie di turni di servizio da applicarsi presso gli Uffici, Istituti e Reparti della Polizia di Stato deve essere coerente con il tipo di servizio e diretta a favorire la piena efficienza ed il sereno ed efficace svolgimento dello stesso".

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, il D.M. 15/1/1999 e l'A.N.Q. vidente.

Ritenute Inpdap ex L. 438/1992

Sono svariati i quesiti relativi ad una ritenuta Inpdap apparsa questo mese per la prima volta sulle buste paga di alcuni colleghi; si tratta dell'applicazione dell'articolo 3-ter del decreto-legge 384/1992, aggiunto dalla legge di conversione 438/1992, che prevede, sulle quote eccedenti "il limite della prima fascia della retribuzione pensionabile determinato ai fini dell'applicazione dell'art. 21, co. 6, L. 67/1988", l'applicazione di una aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

L'informativa Inpdap 19.2.2002, n. 5 (sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "circolari"), fissa per il 2002 il limite della prima fascia a _ 36.093,00; attenzione: ribadiamo che solo la parte eccedente tale limite annuo lordo, comprendente anche straordinari ed indennità accessorie, è soggetta alla ritenuta.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Concorsi interni: aggiornamenti

Con nota n. 557/RS/01/67/0183 del 16 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, con riferimento alla nostra nota n. 459/2002 del 10 dicembre 2002, con la quale avevamo chiesto al Capo della Polizia di valutare la possibilità di bandire in parallelo il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato e che quello interno, ha precisato che a breve verranno banditi i predetti concorsi sottolineando come risulti opportuno avviare prima la procedura del concorso pubblico che, per la sua durata, stante il maggior numero di partecipanti, è destinato comunque a concludersi successivamente rispetto al concorso interno.

Per quanto concerne i concorsi interni relativi ai ruoli tecnici - assicura in conclusione la nota - si stanno per avviare le procedure per l'accesso al ruolo dei revisori e a quello dei periti tecnici.

È altresì confermata l'imminenza dell'avvio delle procedure relative all'immissione nel ruolo dei Sovrintendenti, per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed alla qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S.

Essendo inoltre pervenuti svariati quesiti in ordine alle modalità di accesso al ruolo direttivo speciale ed allo svolgimento delle selezioni finalizzate all'attribuzione della denominazione di "Sostituto Commissario" e del conseguente scatto economico aggiuntivo è opportuno chiarire che:

- il requisito dei tre anni nella qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S., necessario per partecipare al concorso per l'accesso al predetto ruolo direttivo speciale, deve essere posseduto al 1° gennaio del 2001 (art. 25, co. 2 d.lgs. 334/2000, nel testo introdotto dall'articolo 8, d.lgs. 3 maggio 2001, n. 201);

- le selezioni per "Sostituto Commissario" consistono, in sostanza, in uno scrutinio "a ruolo aperto" (senza limite di posti) e, nell'attuale regime transitorio, sono ammessi a parteciparvi gli Ispettori Superiori S.U.P.S. che abbiano maturato un'anzianità di effettivo servizio nella predetta qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. di sette anni e sei mesi, a norma dell'articolo 19, comma 4 d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, la circolare n. 557/RS/01/67/0183 del 16.1.2003, la nostra nota n. 459/2002 del 10.12.2002 e i decreti legislativi 334/2000, 53/2001 e 201/2001.

Rapporti informativi: gli organi competenti a compilarli

Con proprio decreto n. N. 333-A/9806.D.2 in data 18 dicembre 2002, integralmente consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ha definito gli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato che

espletta funzioni di polizia e del personale che espletta attività tecnico-scientifica in servizio presso gli uffici indicati all'articolo 2 comma 1, lettera a), nn. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Si tratta di praticamente tutti gli uffici, fatta eccezione per Questure e Commissariati.

Polizia Postale: nuova convenzione ed arretrati

Con nota N. 557/RS/01/10/0203 del 15 gennaio 2003 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato, in esito ai molteplici interventi Siulp intesi a sollecitare la corresponsione, al personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, del "premio produttività" previsto dagli accordi sottoscritti il 3 maggio 2001 tra l'Ente Poste Italiane S.p.A. ed il Dipartimento medesimo.

La necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione è derivata dall'avvenuta trasformazione dell'Ente Poste in Poste Italiane S.p.A., mentre in sede di controllo la Corte dei Conti ha sollevato alcune osservazioni che hanno richiesto la revisione di parte dell'articolato.

Inoltre, prosegue la nota, la mancata previsione di una disposizione normativa che disciplinasse l'attribuzione di specifiche indennità al personale della Polizia di Stato, sulla scorta di convenzioni di servizio stipulate con soggetti pubblici e privati, non ha consentito di corrispondere agli aventi diritto gli emolumenti previsti dai citati accordi.

La vertenza è oggi prossima alla risoluzione in virtù dell'entrata in vigore del Collegato alla Finanziaria 2003 (legge 16 gennaio 2003, n. 3 - atto senato n. 1271-B, recante "Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione") il cui articolo 39 prevede la possibilità, per il Dipartimento della pubblica sicurezza, di stipulare convenzioni di servizio; il testo della convenzione attualmente all'esame dell'amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. prevede che le somme non corrisposte per gli anni 2001-2002 siano erogate agli aventi diritto nel corso dell'esercizio finanziario corrente.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, la legge 3/2003.

INPDAP: bando per vacanze climatiche e soggiorni studio

Con bando del 16 gennaio scorso l'INPDAP, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 7 del 24 gennaio 2003, IV Serie Speciale, ha messo a concorso vacanze in Italia e soggiorni studio all'estero a favore dei figli e degli orfani di iscritti e pensionati.

In particolare sono stati messi a concorso:

a) 8.000 posti di cui 5.300 soggiorni montani e 2.700 marini per:

Vacanze climatiche a tema ricreativo, sportivo e culturale, in Italia, presso i Centri vacanza dell'IN-

DAP e strutture turistiche di terzi, in favore dei giovani, bisognosi di cure climatiche marine o montane documentate, nati nel periodo dall'1.1.1991 al 31.12.1995, della durata di 15 giorni, da svolgersi presumibilmente dalla fine del mese di giugno a quella di agosto.

b) 2.000 posti di cui 1.500 presso i Convitti dell'INPDAP per:

Vacanze Studio della lingua straniera e Sport, in Italia, presso i Convitti dell'Istituto e strutture turistiche di terzi, in favore dei giovani nati nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31.12.1990, della durata di 15 giorni, da svolgersi presumibilmente dalla fine del mese di giugno a quella di agosto.

c) 3.600 posti di cui: 2.970 lingua inglese, 360 lingua francese, 135 lingua tedesca, 135 lingua spagnola per:

Soggiorni Studio all'estero per l'approfondimento della lingua straniera, presso collegi, in favore dei giovani nati nel periodo dall'1.1.1988 al 31.12.1990, della durata di 15 giorni, da svolgersi presumibilmente dalla seconda metà del mese di giugno alla fine di agosto.

d) 14.400 posti di cui: 12.780 lingua inglese, 900 lingua francese, 315 lingua tedesca, 315 lingua spagnola per:

Soggiorni Studio all'estero per l'approfondimento della lingua straniera, presso collegi, in favore dei giovani nati nel periodo dal 1° settembre 1985 al 31 dicembre 1987, della durata di 15 giorni, da svolgersi dalla fine del mese di giugno alla fine di agosto.

e) 500 posti di cui: 350 lingua inglese, 50 lingua francese, 50 lingua tedesca, 50 lingua spagnola per:

Work Experience all'estero per l'approfondimento della lingua straniera e lo svolgimento di stage aziendale, in favore degli studenti laureandi (almeno l'80% del numero di esami sostenuti o dei crediti formativi conseguiti) o laureati di età inferiore ai 28 anni, con una conoscenza certificata almeno intermedia della lingua straniera, della durata di 8 settimane, da svolgersi durante l'intero arco dell'anno.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, il bando di concorso e tutta la modulistica necessaria.

Con riferimento all'INPDAP e, segnatamente, alla trattativa di cui ci siamo occupati su queste pagine sul numero precedente, a chiariamo ulteriormente che essa viene applicata solo a CHI SUPERA il limite di reddito lordo indicato e solo alla parte di tale reddito CHE ECCEDE il predetto limite.

Riorganizzazione delle Digos

Con proprio decreto in data 22 gennaio 2003, consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ha disposto la riorganizzazione delle divisioni investigazioni generali ed operazioni speciali (Digos).

Nelle questure aventi sede nei capoluoghi di

distretto di corte d'appello le Digos si articolano pertanto nelle seguenti sezioni:

SEZIONE INFORMATIVA - affari generali e personale; attività informativa di carattere generale ed elaborazione di analisi sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia; attività informativa in occasione di riunioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e di altri eventi di particolare rilievo; monitoraggio delle fenomenologie sociali, economico-occupazionali o di altra natura (relative ai settori scolastico, ecologico-ambientale, sanitario, ecc) che possano causare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica; monitoraggio di organizzazioni e movimenti politici dediti all'uso della violenza e ad altre pratiche illegali; monitoraggio ed analisi delle tifoserie organizzate; monitoraggio e analisi dei flussi migratori e delle associazioni composte da cittadini stranieri ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; attività informativa in materia di concessione di cittadinanza, di registrazione di marchi e brevetti, di nulla osta per esportazione di armi, di lasciapsare stampa ed in analoghi procedimenti amministrativi; predisposizione degli elenchi di risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze parlamentari; attività di polizia giudiziaria relativamente a reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche e di competizioni sportive che non richiedano il compimento di accertamenti particolarmente complessi.

SEZIONE INVESTIGATIVA - attività di investigazione preventiva e giudiziaria su associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 17/82; associazioni e gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all'art. 3 della legge 654/75 ovvero riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1 della legge 645/52; associazioni che perseguono l'obiettivo di attentare all'unità, all'indipendenza e all'integrità dello Stato; associazioni militari e paramilitari di cui all'art. 1 della legge 43/48; reati commessi nell'ambito di sette esoteriche-religiose; reati elettorali; reclutamento di mercenari; delitti contro la personalità dello Stato ad eccezione di quelli commessi con finalità di terrorismo e di eversione; reati contro la pubblica amministrazione qualora gli stessi incidano sulla credibilità ed il funzionamento delle istituzioni; attentati ed atti intimidatori non riconducibili alla criminalità organizzata e comune ad eccezione di quelli commessi con finalità di terrorismo e di eversione; reati commessi in occasione di competizioni sportive e di manifestazioni pubbliche che richiedano il compimento di particolari accertamenti; ogni altro reato che incida sull'ordine e la sicurezza pubblica non ascrivibile alla criminalità comune ed organizzata.

SEZIONE ANTITERRORISMO - attività di informazione e di investigazione nei confronti delle organizzazioni terroristiche ed eversive interne ed a carattere internazionale; analisi della documentazione terroristica ed eversiva; ricerca dei latitanti; sostegno specialistico, supporto tecnico e raccordo informativo e di analisi nei confronti delle sezioni investigative delle Digos delle questure aventi sede nel medesimo distretto di corte d'appello.

Le Digos delle questure non aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte d'appello si articolano in una "sezione informativa" ed una "sezione investigativa" ed "antiterrorismo" di cui sopra.

Alle Digos delle questure di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Palermo, Torino, Trieste e Venezia sono preposti primi dirigenti della Polizia di Stato; alle relative sezioni sono preposti vice questori aggiunti o commissari capo della Polizia di Stato.

Alle Digos delle altre questure sono preposti vice questori aggiunti della Polizia di Stato. Alle relative sezioni possono essere preposti vice questori aggiunti, commissari capo o commissari della Polizia di Stato.

Il personale delle Digos non può, salvo casi eccezionali, essere impiegato in attività diverse da quelle d'istituto; lo stesso può essere chiamato a concorrere ai servizi di sicurezza predisposti in occasione di visite di alte personalità italiane ed estere; le sezioni "investigativa" ed "antiterrorismo" costituiscono servizi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989 recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

È previsto che con successivo provvedimento verranno rideterminate le dotazioni organiche e strumentali delle Digos.

COLLEGAMENTO BARI

Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal SIULP di Bari

Anno VIII
N. 4 - 15 Febbraio 2003

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Stampa: Graphic Print di Tevere A.
Via Cavour, 35 - Valenzano (Ba)
E-mail: graphic_print@libero.it
Tel/Fax 0804676795 (ISDN)

Reg. Trib. Bari N. 1278
Sede Legale: Bari - Via Murat, 4
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siuip.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

Finanziamento 1		Finanziamento 2			
CESSIONE DEL QUINTO		PRESTITO CON DELEGA			
NETTO RICAPO €	in 60 mesi	in 120 mesi	in 60 mesi	in 120 mesi	
5.164,00	106,00	64,00	4.648,00	104,00	67,00
7.747,00	161,00	95,00	6.197,00	137,00	88,00
10.329,00	216,00	125,00	9.296,00	204,00	131,00
12.911,00	270,00	160,00	11.362,00	250,00	159,00
15.494,00	317,00	194,00	12.395,00	272,00	174,00
18.076,00	368,00	227,00	13.944,00	307,00	195,00
20.658,00	422,00	255,00	16.527,00	362,00	230,00
23.244,00	478,00	287,00	19.109,00	419,00	267,00
25.823,00	504,00	318,00	21.175,00	459,00	294,00

TAEg massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEg previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEg applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEg previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

Per informazioni e compilazione modulistica rivolgersi alla
Segreteria del SIULP di Bari - Tel. 080 5232702 - 080 5291165